ANNETTA ROSSI & ASSOCIATI www.annettaeassociati.it

ORIGINALE

Avv. Prof. Massimiliano Annetta a ca. di Omno precincile pende pressi (Imeenda 1831). Patrovanote in Canangon

Avv. Andrea C. Russo Avv. Lucrezia Pellegrini Avv. Roberta Rossi

Dott.ssa Cora Vivaldi

Procura della Repubblica

presso il Tribunale di Parma

Atto di denuncia-querela

ESPONE

IN FATTO

Il signor Enrico Rubboli svolge la professione di programmatore con specifiche competenze nel campo dello sviluppo di *software* e, segnatamente, nel settore della tecnologia *blockchain*. In data 16 maggio 2019 lo scrivente ha costituito la società RBB S.r.l. a socio unico, con sede in Dogana (RSM) piazza Enriquez n. 22/C, assumendo la carica di Amministratore Unico e rappresentante legale della stessa.

Tale società è stata costituita, in particolare, per lo sviluppo del progetto denominato "Mintlayer", destinato a realizzare una infrastruttura di tipo *blockchain* per la creazione e lo scambio di *token* crittografici, come, peraltro, definito dal D.D. della Repubblica di San Marino n. 86/19. Il marchio "Mintlayer" è stato registrato nel territorio di San Marino, nell'Unione Europea e come marchio internazionale. L'intero piano di attuazione, nonché la complessiva documentazione contenente la descrizione analitica del progetto, sono consultabili al seguente link: https://www.mintlayer.org/it/.

Nel periodo compreso tra marzo e maggio 2021, la società ha venduto come bene futuro i propri Token tramite contratti denominati SAFT (cosiddetto *Seed Round*); una seconda vendita è stata, poi, effettuata tra ottobre 2021 e febbraio 2022 (cosiddetto *Strategic Round*).

Alla costruzione ed alla promozione di Mintlayer hanno, nel tempo, preso parte svariati soggetti; nondimeno, con il passare del tempo, sono emerse criticità via via insanabili con due collaboratori, tali Alberto De Luigi ed Andreas Erick Kohl Martinez, che hanno determinato il definitivo allontanamento dei due dal progetto.

Nello *specimen*, la collaborazione con il De Luigi aveva avuto inizio, in maniera sporadica, nel corso del 2020; l'accordo iniziale prevedeva, a fronte del contributo del De Luigi al progetto, una retribuzione con una quota dei Token al momento dell'emissione degli stessi; successivamente, invece, in data 4.10.21, il De Luigi veniva assunto come dipendente presso la società HTLC Consulting FZC LLC, società con sede negli Emirati Arabi Uniti che supporta tecnicamente lo sviluppo di Mintalyer. In seguito ai contrasti insorti, il signor Alberto De Luigi veniva allontanato definitivamente dal progetto in data 7.3.2022.

Orbene, successivamente all'interruzione del rapporto di collaborazione, il De Luigi, sin dalla metà del mese di aprile 2022, iniziava a prendere contatti con i clienti che avevano acquistato i token al fine di convincerli a richiedere il rimborso dei pagamenti effettuati.

Quale motivazione del proprio agire, il De Luigi, adduceva quella per cui lo scrivente aveva, a suo dire, sviato i fondi raccolti dai clienti, destinandoli non già alla realizzazione dei token, ma all'acquisto di beni personali (nello specimen un immobile ed un'autovettura). In tal modo, il De Luigi divulgava tra i clienti – dei quali, purtroppo, era in possesso dei contatti in ragione del ruolo in precedenza ricoperto – notizie diffamatorie sulla RBB e sull'esponente circa presunte (e quantomai false) attività illecite compiute dal Sig. Rubboli e dalla RBB. Tale campagna diffamatoria si estendeva – e si estende, non essendo cessata la condotta in questione – anche sui maggiori social network e piattaforme di messaggistica, quali Facebook, Twitter e Telegram.

Tramite tale vera e propria azione di sistematica diffamazione il De Luigi tentava di appropriarsi del progetto Mintlayer già sviluppato dal Rubboli, al contempo dirottando su di sé l'intero parco clienti della RBB Srl.

In particolare, Alberto De Luigi creava un gruppo su Telegram, inizialmente denominato "Mintlayer let's fix it", nel quale inseriva tutti i clienti del progetto, cercando di indurli ad intentare una causa contro lo scrivente diffondendo, all'uopo, notizie false e diffamatorie: invero, il De Luigi operava continue pressioni nei confronti dei suddetti clienti per convincerli a chiedere il rimborso dei

pagamenti effettuati, sollecitandoli, una volta ottenuti tali rimborsi, a destinare le risorse così recuperate al De Luigi stesso, il quale avrebbe portato avanti il progetto Mintlayer.

In seguito a tali notizie si susseguivano, nei mesi di aprile e maggio, numerose richieste di rimborso, assolutamente identiche l'una all'altra, inviate da svariati acquirenti.

Al fine di portare aventi il proprio disegno criminoso, il De Luigi registrava il dominio mintlayer foundation.org con l'evidente intento di dirottare verso di sé i clienti del progetto Mintlayer, sviluppato dalla società dell'esponente. Invero, accedendo al suddetto sito, gli utenti venivano abusivamente reindirizzati proprio sul dominio mintlayer.org di proprietà della società RBB. Preme sin d'ora segnalare che l'esponente provvedeva immediatamente ad interporre ricorso avverso l'utilizzo indebito di tale denominazione dinanzi alla Corte Arbitrale Ceca, che, con decisione del 27.6.2022, accoglieva il ricorso e ordinava la riassegnazione (il trasferimento) del dominio mintlayer foundation.org a favore di RBB S.r.l.

In seguito a tale decisione, il De Luigi era costretto a rinominare il suo "progetto", denominandolo "Sequentia". A tal fine, anche la chat inizialmente costituita su Telegram veniva rinominata, in maniera alquanto esplicita, "Mintlayer refund & Sequentia".

Nel contempo, si affiancava al De Luigi il Sig. Andreas Erick Kohl Martinez, anch'egli già collaboratore della R.B.B. - entrato a far parte del progetto nel febbraio del 2021, in qualità di business developer – che veniva allontanato dal team di lavoro in data in data 25.5.22. Deve segnalarsi che il Kohl, prima di andarsene, poneva in essere un vero e proprio tentativo di estorsione nei confronti dell'esponente, già oggetto di denuncia depositata in data 15.7.2022 presso il Tribunale unico di San Marino (cfr. doc. 1). Non riuscendo nel proprio intento, in quanto l'esponente si rifiutava di cedere al ricatto di corrispondere al Kohl la somma di ben € 2.000.000, quest'ultimo si alleava con il De Luigi nella campagna diffamatoria perpetrata nei confronti dell'esponente volta a sviare la clientela della RBB su un progetto "clone" del progetto Mintlayer, denominato Sequentia.

Invero, nei giorni 26 e 27 maggio 2022 – e dunque proprio nei giorni immediatamente successivi alla rottura tra la RBB ed il Kohl - comparivano su Twitter, tramite un account riferibile a tale "Elawn Mask" una serie di tweet diffamatori. In particolare, uno dei tweet ricondivideva un post pubblicato in pari data dall'account riferibile al Sig. Andreas Kohl in cui, sostanzialmente, lo scrivente viene nuovamente accusato del tutto falsamente di aver compiuto spese ed acquisti illegittimi con il denaro raccolto tra gli investitori (rectius, i clienti) per lo sviluppo del progetto Mintlayer.

Non solo! <u>In un altro tweet sempre pubblicato sul suddetto account sostanzialmente si accusa</u> falsamente l'esponente di aver tentato di corrompere un cliente mediante l'utilizzo del denaro raccolto

tra il pubblico. Tale tweet è addirittura accompagnato dalla pubblicazione della registrazione di una trattativa privata condotta tra lo scrivente ed il Sig. , nel corso di un incontro da remoto al quale presenziavano altresì i signori Luca Viviani – General Manager della società HTLC Consulting - e Andreas Kohl, all'epoca della registrazione ancora parte del team di lavoro di Mintlayer. Tale registrazione veniva carpita fraudolentemente proprio da quest'ultimo, all'oscuro degli altri partecipanti, come dimostra l'utilizzo di un programma apposito per la videoregistrazione www.zdsoft.com, link che per l'appunto appare in alto al centro della schermata della registrazione in discorso.

L'account "Elawn Mask" proseguiva con la pubblicazione, in data 27.5.2022, di una serie di ulteriori affermazioni diffamatorie, accompagnate da alcuni *screenshot* di varia natura e dalla condivisione del profilo di Linkedin dello scrivente in cui vengono, peraltro, taggate (ovverosia richiamate all'attenzione del post) alcune autorità sammarinesi ed internazionali.

Inoltre, in data 3/6/2022, il Kohl inviava una email a tutti i collaboratori del progetto, con il proprio indirizzo email especiale e sulla quale proseguiva con la diffamazione nei confronti dello scrivente e svelava ancora una volta il progetto criminoso intrapreso col De Luigi a danno della RBB srl.

A ciò si aggiunga che l'esponente ed il signor Luca Viviani non riuscivano più ad accedere alla pagina Facebook di promozione del progetto Mintlayer – individuabile attraverso il seguente link: https://www.facebook.com/MintlayerMLT - originariamente amministrata dai due e dal Kohl. Orbene, in data 9.6.2022 dalla suddetta pagina risultava pubblicato un post – che purtroppo l'esponente, ed il Viviani, essendo stati arbitrariamente rimossi dalla gestione della pagina, non possono più rimuovere – che, facendo riferimento a fantomatiche "attività criminali" condotte dallo scrivente con riferimento al progetto Mintlayer, riporta un link che reindirizza ai post pubblicati qualche giorno prima sulla piattaforma Twitter, dagli account "Elawn Mask" e "Andreas E.J. Kohl" dei quali si è riferito sopra.

Il disegno criminoso proseguiva, inoltre, sulla già sopra richiamata chat di Telegram denominata "Mintlayer refund & Sequentia", sulla quale Alberto De Luigi e Andreas Khol, al fine di compiere l'operazione di sviamento di clientela, continuavano ad accusare apertamente l'esponente di aver sviato i fondi destinati alla creazione dei token ed invitavano i clienti, dapprima, a chiedere il rimborso dei soldi promuovendo un'azione giudiziale, al contempo promettendo agli stessi che per tale via avrebbero in tempi brevissimi riavuto indietro il denaro e, una volta riavuti i denari, ad investire nel nuovo progetto che sarebbe stato sviluppato da loro.

Nello *specimen*, Andreas Khol comunicava alla comunità di Mintlayer – i cui contatti, ripetesi, erano stati riportati sulla chat creata dai due querelati - che:

- <u>sarebbe stato lanciato un nuovo progetto identico a Mintlayer di nome Sequentia</u>

 ("Mintlayer is rebranded in Sequentia"), descrivendone dettagliatamente il contenuto e le caratteristiche;
- un'azione legale contro RBB era in via di promozione, invitando tutti gli investitori a richiedere il rimborso;
- sarebbe stata creata una fondazione apposita in Lichtenstein per promuovere il progetto parallelo, invitando gli investitori di Mintlayer a dirottare i loro investimenti nel nuovo progetto.

Al fine di rafforzare la propria opera di convincimento, i medesimi asserivano di avere addirittura già intrapreso alcune iniziative giudiziarie anche in sede penale per fantomatici reati asseritamente commessi dall'esponente, ovvero – giova ripetere – per la "truffa", consistente a loro dire nella condotta di essersi "intascati" i denari destinati allo sviluppo del progetto e per la tentata "corruzione" del sig.

Orbene, purtroppo, la veemente campagna denigratoria posta in essere da Alberto De Luigi e Andreas Kohl sortiva i suoi effetti. Infatti, plurimi clienti compilavano e inviavano le lettere già predisposte dal Kohl ed allegate alla mail del 3.6.2022, richiedendo il rimborso dei denari pagati per l'acquisto dei token.

Ebbene, a fronte di tali comportamenti, che hanno determinato – e continuano, purtroppo, a determinare - un serio pregiudizio per l'onore e la reputazione dello scrivente e della società che egli rappresenta, e che rischiano di cagionare un danno irreparabile al progetto Mintlayer, si rendeva necessario adire le competenti autorità per denunciare quanto subito. Invero, in data 15/7/2022 l'esponente depositava, presso il Tribunale unico di San Marino, atto di denuncia-querela nei confronti dei signori Alberto De Luigi e Andreas Erick Kohl Martinez per i misfatti di diffamazione aggravata (artt. 183 e 185 c.p.), violenza privata (179 c.p.) ovvero accesso abusivo a sistema informatico (182 bis c.p.), estorsione tentata (27 e 196 c.p.), intercettazione di comunicazioni informatiche o telematiche (190 bis, comma 2 c.p.) e rivelazione di segreto scientifico o industriale (192 c.p.), al quale si rinvia per un approfondimento delle singole condotte criminose sin qui richiamate (cfr. atto di denuncia querela, doc. 1). A tale esposto sono allegati tutti i documenti comprovanti la complessa attività criminosa porta in essere sino a quella data dai signori De Luigi e Kohl, con la relativa traduzione dall'inglese all'italiano (e per l'effetto l'esposto depositato ivi deve

Allo stesso tempo, poiché, come detto, il Sig. De Luigi affermava nei vari gruppi Telegram di aver presentato un esposto contro lo scrivente per i fatti di cui falsamente lo accusava – si noti che, dalla lettura di tali messaggi, appare frequentissimo l'utilizzo, per descrivere le condotte dell'esponente, del termine "scam" (truffa), di espressioni come "rag e pull" (prendi i soldi e scappa) e, con riferimento al colloquio con il "bribe" (corruzione) - veniva interrogato il Tribunale Unico di San Marino circa l'eventuale pendenza di procedimenti a carico del Sig. Rubboli. In data 21/07/2022 la cancelleria del Tribunale attestava la pendenza in istruttoria di un procedimento penale, iscritto a carico del Sig. Rubboli Enrico, recante il numero (doc. 2).

In seguito all'acquisizione della documentazione inerente al suddetto procedimento, si apprendeva che in data 7/7/2022 il Sig. De Luigi aveva depositato, presso il Tribunale di San Marino, un atto di denuncia querela contro lo scrivente (doc. 3). <u>In tale atto si affermava, inoltre, di aver depositato</u> un esposto anche presso San Marino Innovation (S.M.I.) – ovvero presso l'organismo deputato al supporto, allo sviluppo e alla vigilanza di società e progetti ad alto contenuto tecnologico, dinanzi al quale è attualmente pendente, come ben noto ai querelati, la domanda di autorizzazione all'emissione dei token relativi al progetto Mintlayer - nonché <u>UN ESPOSTO PRESSO LA GUARDIA DI</u> FINANZA DI PARMA.

Invero, si legge a pag. 4 del suddetto atto che "Le autorità italiane Polizia Postale e Guardia di Finanza sono già state allertate (ALLEGATO 17). Mi è stato comunicato dalla GdF che è la segnalazione è stata inoltrata alla Procura della Repubblica, incluso il supporto informatico (chiave USB) con il video dell'offerta a Il reato di corruzione privata è previsto sia dall'ordinamento italiano che sammarinese [...] ma si ravvisano nella vicenda altri possibili profili di illecito, tra i quali infedeltà patrimoniale, appropriazione indebita, diffamazione e truffa".

Il menzionato allegato 17 consiste in un "verbale di ricezione esposto" dinanzi alla Guardia di Finanza – Gruppo Parma, prot. del 30.5.2022 (che viene nuovamente allegato al presente esposto sub doc. 4).

Orbene, non v'è chi non veda che nel suddetto atto di querela viene incolpato il Sig. Rubboli delle fantomatiche attività criminose ai danni della clientela della società RBB già descritte supra, pur essendo plurime le prove della consapevolezza del De Luigi circa la falsità di quanto asserito e la – conseguente - totale strumentalità della denuncia rispetto al fine principale perseguito dal De Luigi, quello di far crollare il progetto dello scrivente per poter affermare il proprio.

Deve, infatti, ribadirsi con assoluta fermezza che i denari raccolti dalla società RBB srl sono stati e sono tutt'ora destinati allo sviluppo del progetto Mintlayer, che a breve vedrà l'emissione e la distribuzione dei token agli acquirenti.

Invero, tutte le operazioni patrimoniali e finanziarie della società, ivi compreso il "denunciato" acquisto di un immobile e di un'autovettura, per un verso, rientrano del tutto legittimamente negli investimenti strategici della società e, per altro verso, sono stati posti in essere in assoluta trasparenza, come dimostra il corretto inserimento a bilancio di tali beni. Invero, detti beni non sono affatto, come scrive il De Luigi, acquisti di beni personali del Rubboli, ma fanno parte a tutti gli effetti del patrimonio societario tramite una società controllata, e come tali risultano iscritti a bilancio.

Invero, tutte le informazioni inerenti alla situazione patrimoniale e finanziaria della società, nonché i risultati economici d'esercizio, sono contenuti nei bilanci ritualmente e tempestivamente depositati, a riprova che nessuna condotta occulta, né tantomeno, illecita, è stata posta in essere dallo scrivente. Addirittura, preme sottolineare come la società RBB S.r.l., pur potendo redigere, ai sensi della legge sammarinese, il bilancio in forma abbreviata, ha scelto di adottare la forma ordinaria al preciso fine di garantire al mercato la massima trasparenza. Pertanto, risultano ingiustificabili ed incomprensibili (se non alla luce dello scopo criminoso perseguito) le false affermazioni del querelato circa lo sviamento di fondi della società per acquistare beni propri dello scrivente.

Al fine di sostanziare le proprie affermazioni calunniose, il De Luigi tenta di lumeggiare nell'esposto — ed in ciò si sostanzia la consapevole falsità delle accuse e l'intento calunnioso delle stesse — che i denari raccolti dalla società avessero una sorta di vincolo di destinazione allo sviluppo ed all'emissione dei token. Di contro, merita ribadire ed ulteriormente precisare che il contratto stipulato con i clienti in occasione della prevendita dei token - il Simple Agreement for Future Tokens (SAFT) – NON è un contratto di investimento, ma è un contratto di vendita di bene futuro; dal che discende che i sottoscrittori dei SAFT non sono né soci, né finanziatori del progetto — come afferma falsamente in De Luigi —, ma sono semplici acquirenti dei prodotti sviluppati dalla RBB. In altre parole, i fondi raccolti attraverso le prevendite fanno parte del patrimonio della società RBB e quest'ultima, sia per il tipo societario adottato, sia per espressa previsione contrattuale, non è vincolata all'utilizzo dei fondi nel modo in cui afferma il De Luigi, ben potendo la società — per il tramite del proprio amministratore unico e rappresentante legale - perseguire il proprio obiettivo sociale con le modalità che ritiene più opportune, nel rispetto delle prescrizioni di legge (come di fatto è avvenuto per i motivi già esposti).

Detto altrimenti, si deve evidenziare che, proprio in considerazione del paradigma societario adottato per lo sviluppo del progetto, una società a responsabilità limitata, nonché della tipologia di contratto sottoscritto, gli investitori hanno unicamente il diritto a ricevere i token una volta generati, non vantando essi alcun diritto di tipo sociale.

A ciò si aggiunga, ad ulteriore chiarimento, che <u>il contratto sottoscritto (SAFT) non prevede alcun</u> <u>termine essenziale per l'esecuzione della prestazione</u> – essendo l'emissione dei token subordinata alla concessione dell'autorizzazione da parte di un organo terzo, ovvero dell'Organismo di vigilanza sammarinese (San Marino Innovation) - ed anzi, come chiaramente disposto dalle clausole del medesimo, i termini di distribuzione possono in ogni caso subire legittime variazioni.

Si evidenzia come <u>tutte le suddette circostanze sono perfettamente conosciute dal De Luigi</u>, in ragione della sua veste di ex collaboratore dello scrivente, con il quale erano state condivise tutte le scelte effettuate nell'ambito del progetto in discorso e, pertanto, <u>le accuse mosse contro l'esponente si reggono su affermazioni false, distorsioni della realtà e omissioni nella narrazione</u>.

Parimenti, si deve rilevare come le accuse di corruzione mosse contro lo scrivente per i rapporti col Sig. Significatione siano ictu oculi del tutto false, ed anche da questo punto di vista è agevole notare che i fatti sono stati riportati dal De Luigi in maniera incompleta e distorta rispetto alla realtà.

Il querelato, nel proprio esposto, afferma, a pag. 2, che nella *call* con l'investitore [rectius: l'acquirente] - peraltro registrata ad insaputa dei due interlocutori, fatto per il quale è stata sporta denuncia-querela come predetto – lo scrivente avrebbe provato a *comprare* il favore del cliente offrendogli, in poche parole, il denaro degli investitori, ed in cambio questi avrebbe dovuto mantenere il supporto al progetto Mintlayer.

Orbene, occorre precisare come, dalla stessa visione del video illecitamente carpito dal Khol e depositato dal De Luigi al fine di "comprovare" le proprie accuse – oltre che diffuso illecitamente su plurimi social network – emerge chiaramente come lo scrivente, in nome, per conto e nell'interesse della società che rappresenta, abbia semplicemente condotto una trattativa commerciale con il principale cliente della società. Quest'ultimo, infatti, evidentemente influenzato dalle false affermazioni del De Luigi e del Kohl, temeva per le sorti del proprio investimento ed aveva prospettato allo scrivente la volontà di ottenere il rimborso di quanto versato; dunque, per evitare che ciò determinasse un effetto potenzialmente letale per Mintlayer – considerato anche il possibile effetto domino di tale azione – l'esponente ha ritenuto di offrire alcuni benefit aggiuntivi al maggior cliente del progetto affinché costui non ritirasse il proprio supporto, in una cornice di perfetta legalità che, per definizione, esclude il reato invocato dal De Luigi (che, per l'appunto, presuppone una prestazione contraria agli obblighi di legge). Pertanto, nessuna condotta illecita integra la conversazione avuta con il Sig. essendo evidentemente volta a fidelizzare nuovamente uno dei maggiori

acquirenti, che - proprio a causa della campagna diffamatoria posta in essere dai querelati - stava perdendo fiducia nel progetto, e, pertanto, rientrante nelle normali trattative commerciali.

Invero, si ribadisce che:

- a) non è contrattualmente previsto alcun vincolo di destinazione dei fondi: non è vero, pertanto, quanto si legge a pagina 1 dell'esposto, laddove il De Luigi afferma che "I contratti stipulati sono detti "SAFT Simple Agreement for Future Tokens". Oggetto del "SAFT" è la contribuzione del "Contributor", versata da questi unicamente per sostenere lo sviluppo del progetto (vedasi in ALLEGATO 10, punto Whereas E dei contratti). ": tale affermazione è falsa in quanto il punto E del contratto non vincola i fondi raccolti alla esclusiva destinazione del progetto. Di ciò il De Luigi è perfettamente consapevole in quanto parla e comprende perfettamente l'inglese (dunque nessun problema di traduzione può essere invocato) e in nessuna altra parte del contratto la circostanza viene ulteriormente specificata; peraltro, egli è a conoscenza che la società dello scrivente, la RBB S.r.l, per mezzo della quale quest'ultimo gestisce il progetto in questione, è costituita secondo il modello legale della società a responsabilità limitata;
- b) ad ogni buon conto, per le motivazioni addotte supra, anche la scelta di investire una (per vero, minima) parte del capitale raccolto per evitare il collasso del progetto va certamente a vantaggio di quest'ultimo e, di conseguenza, di tutti i clienti che diversamente avrebbero rischiato di non ricevere alcun token in caso di fallimento di Mintlayer;
- c) l'offerta di proteggere il denaro versato dal Sig. (il c.d. escrow) è, anch'essa, totalmente lecita e non incide in alcun modo sulle posizioni degli altri clienti.

Si tratta, pertanto, di evidenti scelte discrezionali di un amministratore <u>nell'interesse esclusivo della</u> <u>propria società</u>, che paiono ben lungi dall'integrare la fattispecie di corruzione privata come falsamente sostenuto dal De Luigi.

Appare agevole comprendere, in conclusione, che si tratta di accuse esclusivamente strumentali allo scopo primario del querelato, ovverosia quello:

- i) <u>far fallire il progetto Mintlayer;</u>
- ii) indurre tutti gli acquirenti a farsi restituire i denari già pagati;
- iii) <u>convincere i suddetti acquirenti a riversare tali denari nel progetto clone di</u>

 Mintlayer sviluppato dal De Luigi e dal Kohl.

Detto altrimenti, tutte le accuse formulate dal De Luigi nei confronti dell'esponente, diffuse dal medesimo su plurimi canali social, sono del tutto sfornite di qualsivoglia fondamento giuridico e appaiono unicamente rivolte al dichiarato fine di indurre i clienti ad abbandonare la RBB Srl, portandola al fallimento, con la promessa che il progetto Mintlayer sarebbe stato successivamente sviluppato su altra piattaforma dai Sigg.ri Kohl e De Luigi.

In tal modo, diffondendo tali notizie false, ed ingenerando nei clienti, in attesa di ricevere i token, il timore di subire una truffa, i due soggetti surrichiamati hanno iniziato a raccogliere adesioni fra gli investitori per avviare le richieste di rimborso contro la RBB srl e promuovere, una volta distrutto il progetto dello scrivente, il proprio progetto parallelo (Sequentia, appunto), sfruttando tutto quanto appreso durante gli anni di collaborazione con lo scrivente.

Il tentativo di clonare il progetto Mintlayer è stato svelato anche dal tentativo indebito di usare il medesimo nome, fortunatamente sventato dal ricorso presso la Corte Arbitrale Ceca. In seguito, i due hanno ribattezzato il progetto Sequentia e, come recentemente appreso dall'esponente, hanno anche costituito, in data 24.8.2022, una società con tale nome avente sede in Lussemburgo (doc. 5). Inoltre, accedendo al sito www.sequentia.io può agevolmente verificarsi che il suddetto sito – non nella grafica, ma nei contenuti – è assolutamente identico al sito www.mintlayer.org.

Peraltro, gli investitori sono stati indotti a fare causa all'esponente proprio con la promessa che se si fossero impegnati a dirottare automaticamente il risarcimento eventualmente ottenuto dal Tribunale nel loro "nuovo" progetto Mintlayer, avrebbero in seguito ricevuto l'equivalente somma in "token" di Sequentia! (doc. 6)

Tutta la suddetta procedura è stata minuziosamente resa pubblica attraverso l'invio da parte del querelato di numerosi messaggi tra i vari canali Telegram più volte menzionati, cosicché risulta agevole ricostruirne i passaggi, svelando il progetto criminoso del De Luigi (lo sviamento della clientela e l'accaparramento di questa), realizzato attraverso l'integrazione di plurime condotte diffamatorie e calunniatorie.

¹ Andreas Kohl afferma: "There is going to be a class action lawsuit against him. If you commit the compensation from the lawsuit to the Mintlayer foundation, then you will get 100% of the tokens you were allocated, even if the lawsuit is still going on at TGE, and even if we don't get the 100% of the funds you paid back from the lawsuit"

Traduzione: "Ci sarà una class action contro di lui. <u>Se impegnate il risarcimento della causa alla fondazione Mintiayer, allora otterrete il 100% dei token</u> che vi sono stati assegnati, anche se la causa è ancora in corso a TGE, e anche se non otteniamo il rimborso del 100% dei fondi impiegati". Il Kohl allude alla prosecuzione del progetto Mintlayer (per mano sua e del collega De Luigi) sotto la forma giuridica di una Fondazione.

Tale articolato progetto criminoso, come predetto, non si è ancora arrestato, dal momento che il Kohl ed il De Luigi proseguono quotidianamente nelle loro condotte e, dal giorno in cui è stato presentato l'esposto contro i due soggetti, lo scrivente ha potuto collezionare numerosi altri screenshot di conversazioni diffamanti raccolte nelle varie chat sui social, nelle quali, al fine di spaventare gli investitori, si continua a definire il Rubboli quale "truffatore", "criminale", "bugiardo" ribadendo che scrivente avrebbe commesso falsi in bilancio ed appropriazioni indebite e nascosto spese personali (per l'autovettura e l'immobile) <u>ribadendo ai clienti che Kohl e De Luigi stanno preparando la prosecuzione del progetto sotto altro nome, con l'obiettivo di dirottarvi tutti i clienti della RBB (si allegano, a mero titolo esemplificativo, ex multis, alcuni screenshot – doc. 7).</u>

IN DIRITTO.

IN ORDINE AL REATO DI CALUNNIA DI CUI ALL'ART. 368 DEL CODICE PENALE

Pare evidente che il deposito dell'esposto presso la Guardia di Finanza di Parma, in data 30.5.2022, da parte di Alberto De Luigi integri il reato di calunnia, di cui all'art. 368 c.p., il cui elemento materiale consiste nell'incolpare falsamente taluno di un fatto che, alla stregua della prospettazione fattane dall'agente, corrisponda ad una determinata fattispecie legale di reato.

Sul punto occorre rilevare come plurimi fatti criminosi, nell'atto di denuncia-querela a firma del Sig. De Luigi, vengano attribuiti allo scrivente, integranti, si scrive a conclusione dell'esposto, i reati di corruzione privata, infedeltà patrimoniale, appropriazione indebita, diffamazione e truffa.

La falsa accusa può essere realizzata, peraltro, sia attraverso la narrazione di fatti diversamente da come si sono verificati nella realtà, sia sottacendo artatamente alcuni elementi della fattispecie, così da fornire una rappresentazione del fatto diversa dalla realtà e da connotare di illiceità comportamenti effettivamente tenuti dall'accusato ma in un contesto che li rendeva leciti.

Per mero tutiorismo, si precisa come, per dottrina e giurisprudenza consolidate, la calunnia sia reato di pericolo, poiché ad integrarne gli estremi è sufficiente anche solo la possibilità dell'inizio di un procedimento penale a carico della persona falsamente incolpata, occorrendo soltanto che la falsa incolpazione contenga in sé gli elementi necessari e sufficienti per l'esercizio dell'azione penale nei confronti di una persona univocamente ed agevolmente individuabile.

Altro requisito presente nel reato de quo è costituito dalla incolpazione nei confronti di un soggetto che il calunniatore sa innocente. Che il De Luigi sappia innocente lo scrivente e che la vicenda giudiziaria che vede protagonista l'esponente sia stata costruita ad hoc dallo stesso al fine di sottrarre

illecitamente il progetto dalle mani della RBB Srl è reso evidente dai numerosi elementi descritti nella parte in fatto, culminanti nell'esplicitazione, nelle varie chat con i clienti, dell'intento di creare un progetto parallelo a Mintlayer sul quale dirottare tutti i clienti "insoddisfatti" della RBB. Al fine di realizzare ciò, appare evidente il disegno del De Luigi: denunciare il Sig. Rubboli e la società RBB alle autorità, al fine di acquisire credibilità agli occhi degli investitori e cagionare al tempo stesso all'esponente e alla sua società danni – economici e non – potenzialmente irreparabili.

Dal punto di vista soggettivo è, pertanto, evidente la sussistenza del dolo in capo al De Luigi: invero, la prova del dolo ben può desumersi dalle concrete circostanze e modalità esecutive dell'azione criminosa, attraverso le quali, con processo logico-deduttivo, è possibile risalire alla sfera intellettiva e volitiva del soggetto, in modo da evidenziarne la cosciente volontà di un'accusa mendace nell'ambito di una piena rappresentazione del fatto attribuito all'incolpato.

Ebbene, da questo punto di vista, il movente stesso del De Luigi assume un forte valore sintomatico. Dal confronto tra l'esposto e le prove qui portate all'attenzione dell'intestata autorità è ben possibile desumere il reale intento del De Luigi, più volte esplicitato *supra*, nonché la – altrettanto chiara – consapevolezza ed intenzione di accusare falsamente lo scrivente al fine di perseguire il proprio scopo criminoso anche a costo di veder azionato, ingiustamente, il meccanismo della giustizia in pregiudizio dello scrivente e nella più piena consapevolezza della falsità delle proprie affermazioni.

P.T.M

Il sottoscritto Enrico Rubboli, in proprio e in qualità di rappresentante legale della società RBB S.r.l., inoltra formale atto di denuncia-querela, con espressa volontà di procedere nei confronti del Sig. Alberto De Luigi, nato a per la confronti del Sig. — passaporto n. per tutti i reati che saranno individuati in relazione alle condotte sopra descritte, nonché nei confronti di tutti gli ulteriori soggetti che saranno ritenuti responsabili dei fatti di cui in premessa, in ordine a tutti i reati che verranno riscontrati nei fatti sopraesposti.

Chiede, altresì, di essere informato circa la eventuale richiesta di archiviazione della presente notizia di reato ex art. 408 c.p.p.

Si allegano i documenti richiamati in premessa.

Con osservanza

Enrico Rubboli

Dichiarazione di nomina del difensore

Il sottoscritto, Enrico Rubboli, nato a	il me e residente in , 5	
, (C.F.	, in proprio e in qualità di legale rappresentante	: della
società RBB S.r.l. a socio unico, con se	le in Piazza Enriquez n. 22/C., Dogana (RSM), C.O.E	. SM-
28251.		

NOMINA

proprio difensore l'Avv. Massimiliano Annetta, del Foro di Firenze presso il cui studio sito in viale Alessandro Volta n. 86, dichiara di eleggere il proprio domicilio.

Vista la suestesa, è autentica

Avv. Massimiliano Annetta